



REGIONE CALABRIA

ORDINANZA DEL COMMISSARIO AD ACTA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI DEL SSR CALABRESE IN QUALITÀ DI AUTORITÀ COMPETENTE

N. 1 DEL 19/05/2023

Oggetto: Misure di contenimento della Peste Suina Africana

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento
Dott.FANTOZZI IOLE

(con firma digitale)

IL COMMISSARIO AD ACTA

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili – “normativa in materia di sanità animale” e, in particolare, l’articolo 70 relativo agli animali selvatici che impone l’adozione di misure di prevenzione e controllo delle malattie a norma dell’art. 9;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687, che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, e, in particolare:

- l’articolo 63, comma 1, laddove si stabilisce che, in caso di conferma ufficiale di un focolaio in animali selvatici di una malattia che non si manifesta normalmente nell’Unione – categoria A – l’autorità competente può stabilire l’individuazione di una zona infetta al fine di prevenirne l’ulteriore diffusione;
- l’art. 64 che stabilisce le misure da applicare nella zona infetta tra cui:
 - o *“l’esame post mortem degli animali selvatici che sono stati abbattuti con arma da fuoco o trovati morti, compreso, se necessario, un campionamento per esami di laboratorio”;*
 - o *l’attuazione di “misure di riduzione dei rischi e misure di biosicurezza rafforzate al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A dagli animali colpiti e dalla zona infetta ad animali non infetti o agli esseri umani”;*
 - o *il divieto ai “movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione”;*
 - o *la garanzia “che tutti i corpi di animali selvatici morti delle specie elencate o le loro parti siano smaltiti o trasformati conformemente al regolamento (CE) n 1069/2009, indipendentemente dal fatto che gli animali siano stati abbattuti o trovati morti”;*
- l’art. 65 che stabilisce le misure supplementari da applicare nella “zona infetta” al fine di evitare la diffusione delle malattie di categoria A, tra cui la regolamentazione delle attività venatorie e delle attività all’aperto;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

Visto, in particolare l’art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della commissione del 16 marzo 2023, il quale stabilisce che l’autorità competente in caso di focolaio in suini selvatici istituisce immediatamente una “zona infetta” conformemente all’art. 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/947 della Commissione dell’11 maggio 2023 recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana anche a seguito di diversi focolai, che sono stati rilevati nelle regioni Piemonte e Liguria;

Visto il D.L. 17 febbraio 2022, che all’art. 1 dispone che le Regioni adottino il Piano Regionale di Interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della Peste Suina Africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*);

Visto il DCA n. 109 del 30/08/2022 con cui la Regione Calabria, in adempimento a quanto al punto precedente, ha approvato il *“Piano Regionale di Interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della Peste Suina Africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale nel territorio della Regione Calabria”;*

Visti altresì

- il *“Piano di sorveglianza ed eradicazione della Peste suina africana (PSA) per il 2023”* elaborato dal Ministero della Salute e trasmesso alla Comunità Europea per l’approvazione ai sensi dell’articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/429;

- il *“Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici - Rev. n. 3-dicembre 2022”* elaborato dal Ministero della Salute;

Considerato che

- il Centro di Referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM);
- in data 4 maggio 2023 ha confermato la presenza del virus di Peste suina africana (PSA) in una carcassa di cinghiale rinvenuta nel Comune di Cardeto (RC);
- in data 10 maggio 2023 ha confermato la presenza del virus di PSA in n. 2 carcasse di cinghiale rinvenute nel Comune di Reggio Calabria, in località Santa Domenica;
- in data 10 maggio 2023 ha confermato la presenza del virus di PSA in una carcassa di cinghiale rinvenuta nel Comune di Bagnara Calabria (RC);
- il Gruppo Operativo degli Esperti per la Peste suina africana (PSA) e la Peste suina classica (PSC), istituito con Decreto Direttoriale DGSAF del 16/07/2021 (articolo 43 del Regolamento (UE) 2016/429 e articolo 66 del Regolamento (UE) 2020/687), nella data del 10 maggio 2023 ha ritenuto prioritaria l'individuazione della *“zona infetta”*, alla luce di casi confermati;
- nella seduta del 12 maggio 2023 dell'Unità di crisi (UCC) per la Peste suina africana (PSA) è stata sottoposta ai partecipanti la proposta di *“zona infetta”*, per l'approvazione e la trasmissione alla Commissione Europea;

Considerato che

- il Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA) nominato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2023 ha emanato l'Ordinanza n. 2 del 20 aprile 2023 recante *“Misure di controllo e di eradicazione della peste suina africana”*;
- tali misure di eradicazione, controllo e prevenzione devono applicarsi nelle *“zone infette”*, nelle *“zone di restrizione”* e nelle *“zone confinanti”* istituite sul territorio nazionale ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2020/687 e del regolamento di esecuzione n. 2023/594;

Dato atto che, per come regolamentato dal quadro comunitario, nazionale e regionale sopra descritto:

- la peste suina africana è una malattia virale infettiva trasmissibile che colpisce i suini domestici detenuti e i cinghiali selvatici, categorizzata come una malattia di categoria A, che non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione nonché l'immediata istituzione di una zona infetta;
- la peste suina può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata, con gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttività del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'export;

Ritenuto necessario, al fine di evitare la diffusione della malattia della peste suina africana (PSA), porre in atto ogni misura utile ad un immediato contrasto alla diffusione della stessa e alla sua eradicazione a tutela della salute del patrimonio faunistico e zootecnico suinicolo regionale e degli interessi economici connessi al commercio di suini e prodotti derivati, attuando tutte le misure previste dal Regolamento (UE) 2016/429, dal Regolamento delegato (UE) 2020/687 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 come attuate dal D. Lgs n. 136/2023 nonché, ove applicabili, le misure previste dall'ordinanza del Commissario PSA n. 2/2023;

Visti gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *«Istituzione del Servizio sanitario nazionale»* e, in particolare, l'art. 32 che autorizza il Presidente della Giunta regionale ad emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria;

Visto l'art. 117, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali e, in particolare, il comma 1 ai sensi del quale le Regioni possono adottare provvedimenti di urgenza in materia sanitaria;

Visto il d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 11 febbraio 1992 n. 157, in particolare l'art. 18 in cui sono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria ed è demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza e l'art. 19, comma 1, che dispone che le Regioni possono vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia di determinate specie di fauna selvatica, per ragioni connesse alla consistenza faunistica o sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche, o per malattie e altre calamità;

Visto il D.lgs. 5 agosto 2022, n. 136, “Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”;

Visto altresì l'art. 2, comma 1, D.lgs. n. 27/2021, che individua la Regione tra le autorità competenti designate a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dalla vigente normativa per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili;

ORDINA

Per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti prime disposizioni:

Art. 1

1. A seguito della conferma di Peste Suina Africana (PSA) nelle carcasse di cinghiale rinvenute e dei risultati delle indagini effettuate, i casi comprovati di Peste Suina Africana nei cinghiali ritrovati nei comuni di Cardeto, Reggio Calabria/S. Domenica, Covala/Bagnara Calabria e Reggio Calabria/Embrisi, sono rappresentati nella cartografia allegata al presente atto quale integrante e sostanziale (allegato 1).
2. Al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia, e in considerazione dell'accentuata vicinanza tra i vari casi, con conseguente sovrapposizione dei territori, è stabilita la “zona infetta”, comprendente il territorio dei seguenti comuni: San Procopio, Fiumara, San Roberto, Laganadi, Palmi, Bagnara Calabria, Delianuova, Sinopoli, Santo Stefano in Aspromonte, Sant'Alessio in Aspromonte, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Scilla, Seminara, Melicucco, Casoleto, Calanna, Reggio Calabria, Roccaforte del Greco, Montebello Jonico. Condofuri, Bagaladi, Cardeto, Melito di Porto Salvo e Motta San Giovanni. San Lorenzo e Roghudi.

Art. 2

1. Nella “zona infetta” – suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica – si attuano, ove applicabili, le misure previste dal Regolamento (UE) 2016/429, Regolamento (UE) 2020/687 e Regolamento (UE) 2023/594, come stabilite nell'ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana n. 2 del 20 aprile 2023 riportate nell'art. 3.

Art. 3

1. I Comuni ricadenti nella Zona infetta —in collaborazione con l'Ente Parco dell'Aspromonte, ove coinvolto— con riferimento ai **suini selvatici**, attuano quanto segue:
 - 1.1 installazione della segnaletica in ingresso alle zone stesse, sulla quale indicare la presenza di Peste suina africana nei cinghiali (no zoonosi/non trasmissibile all'uomo);
 - 1.2 divieto di alimentazione/foraggiamento, avvicinamento e disturbo ai cinghiali;

- 1.3 segnalazione di eventuali carcasse di cinghiali o cinghiali moribondi (indicazioni sul comportamento da adottare e numero telefonico da contattare);
 - 1.4 raccomandazione di disinfezione delle scarpe all'uscita dalle aree agricole e naturali;
 - 1.5 obbligo di mettere in atto ogni forma utile di recinzione intorno ai cassonetti dei rifiuti a fine di inibirne l'accesso da parte dei cinghiali e ad ottimizzare altresì il posizionamento dei cassonetti;
 - 1.6 pubblicizzazione di numeri telefonici per la segnalazione —sia in orario d'ufficio che fuori dall'orario di ufficio—di carcasse rinvenute o di cinghiali moribondi;
 - 1.7 divieto delle attività venatorie di qualsiasi tipologia;
 - 1.8 possibilità di svolgere nelle aree agricole e naturali attività umane, ludico-ricreative e sportive di qualsiasi genere purché preventivamente autorizzate dalle autorità comunali, previo parere dell'Autorità Competente Locale (ACL) e previa comunicazione al Commissario Straordinario PSA che ne verifica la conformità alle norme di biosicurezza;
 - 1.8.a. Relativamente alla misura di cui al punto 1.8, ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 2/2023, potrà essere concessa deroga alla stessa, laddove pervenga motivata richiesta, nel rispetto delle misure di cui all'Allegato 2 all'Ordinanza predetta (Misure di biosicurezza previste per le deroghe ai divieti delle attività in zona di restrizione II PSA) e previa adeguata attività formativa/informativa.
 - 1.9 allestimento di dispositivi di cattura nel rispetto delle norme vigenti;
 - 1.10 costruzione o rafforzamento di barriere fisiche o di qualsiasi altra struttura o gestione di punti di passaggio naturali o artificiali eventualmente già presenti, a fine di limitare gli spostamenti di suini selvatici;
 - 1.11 divieto di movimentazione al di fuori della zona infetta di suini selvatici se non finalizzata all'abbattimento immediato degli stessi;
 - 1.12 divieto di movimentazione al di fuori della zona infetta di carne, prodotti a base di carne, trofei ed ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici abbattuti in zona infetta;
 - 1.13 divieto di utilizzo di fieno e paglia prodotti in zona infetta, con possibilità di deroga a condizione che sia assicurata la tracciabilità degli stessi, al fine di garantire che venga escluso qualsiasi contatto con suini.
2. I Servizi veterinari dell'ASP di Reggio Calabria — in collaborazione con l'Ente Parco dell'Aspromonte, ove di competenza— con riferimento ai **suini selvatici**, sono tenuti a:
 - attivare una sorveglianza passiva rafforzata con ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici;
 - nel caso di rinvenimento di carcasse o di cinghiali moribondi, svolgere il campionamento e tutte le attività correlate, ivi compreso il successivo immediato aggiornamento dei sistemi informativi preposti (SINVSA e SIMAN);
 - in collaborazione col Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, secondo le specifiche competenze, gestire e smaltire tutte le carcasse ritrovate ed i cinghiali moribondi, secondo procedure di massima biosicurezza, così come previsto nel Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici e nel Piano regionale di Interventi Urgenti (PRIU).
 3. I Servizi veterinari dell'ASP di Reggio Calabria con riferimento ai **suini domestici** hanno l'obbligo di:
 - censire tutte le aziende, sia commerciali che familiari, che detengono suini ed aggiornare immediatamente la Banca dati Nazionale (BDN) con tutte le informazioni aziendali (geolocalizzazione, orientamento produttivo) e anagrafe degli animali (numero capi presenti, movimentazione);
 - individuare, congiuntamente con le forze di polizia, ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, suini compresi cinghiali;

- verificare, congiuntamente con le forze di polizia, la presenza di suini detenuti a scopo non commerciale (c.d. *pet pigs*) e prescrivere ai proprietari l'adozione di adeguate misure di biosicurezza tese ad evitare ogni potenziale contatto con suini selvatici e altra sorgente di contaminazione diretta o indiretta col virus della PSA;
- vietare la movimentazione al di fuori della zona infetta di suini se non finalizzata all'abbattimento immediato degli stessi;
- vietare la movimentazione al di fuori della zona infetta di carne, prodotti a base di carne, trofei ed ogni altro prodotto ottenuto da suini abbattuti in zona infetta, salvo deroga motivata e regolata;
- programmare ed attuare, ove necessario, la macellazione immediata degli animali presenti negli allevamenti suinicoli sia commerciali che familiari destinati alla produzione di alimenti e vietare il ripopolamento degli allevamenti stessi;
- eseguire il controllo virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti come previsto dall'ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 2/2023.

Art. 4

1. Nella zona immediatamente adiacente alla zona infetta di cui all'art. 1, fino al tracciato della Strada Statale 682 Ionio-Tirreno, è istituita una zona di attenzione soggetta a restrizioni [articolo 4, comma 1, Regolamento delegato (UE) 2020/687].
2. I Comuni ricadenti nella zona di attenzione di cui al comma 1— in collaborazione con l'Ente Parco dell'Aspromonte, ove coinvolto —con riferimento ai **suini selvatici**, hanno l'obbligo di:
 - rafforzare la sorveglianza passiva con ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici;
 - rafforzare le attività di riduzione della popolazione dei suini selvatici mediante caccia di selezione da parte di selettori e/o bioregolatori e di utilizzo di trappole;
 - verificare il rispetto del divieto di alimentazione/foraggiamento, avvicinamento e disturbo ai cinghiali;
 - vietare la movimentazione al di fuori della zona di suini selvatici, se non finalizzata all'abbattimento immediato degli stessi.
3. Nella medesima zona di cui al comma 1, i Servizi veterinari, con riferimento ai **suini detenuti**, hanno l'obbligo di:
 - censire tutte le aziende, sia commerciali che familiari, che detengono suini ed aggiornare immediatamente la Banca dati Nazionale (BDN) con tutte le informazioni aziendali (geolocalizzazione, orientamento produttivo) e anagrafe degli animali (numero capi presenti, movimentazione);
 - individuare, congiuntamente con le forze di polizia, ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, suini compresi cinghiali;
 - eseguire il controllo virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti come previsto dall'ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 2/2023;
 - programmare ed attuare, ove necessario, la macellazione degli animali presenti negli allevamenti suinicoli familiari destinati alla produzione di alimenti e vietare il ripopolamento degli allevamenti stessi;
 - verificare, congiuntamente con le forze di polizia, la presenza di suini detenuti a scopo non commerciale (c.d. *pet pigs*) e prescrivere ai proprietari l'adozione di adeguate misure di biosicurezza tese ad evitare ogni potenziale contatto con suini selvatici e altra sorgente di contaminazione diretta o indiretta col virus della PSA;
 - verificare le misure di biosicurezza rafforzata all'interno degli allevamenti commerciali di suini, dando priorità a quelli di tipologia "semibrado" attraverso la compilazione dell'apposita *chek list* nel sistema Classifarm.it: laddove le misure di biosicurezza rafforzate negli allevamenti semibradi non

siano garantite, si applica quanto previsto dall'Ordinanza Commissariale 2/2023 all'articolo 4, comma 1, lett.b), punto VI;

- vietare la movimentazione al di fuori della zona di carne, prodotti a base di carne, trofei ed ogni altro prodotto ottenuto da suini abbattuti in zona infetta, salvo deroga motivata e regolata;
- rafforzare la vigilanza sulla movimentazione di suini con inserimento dell'obbligo di validazione del Modello 4;
- consentire la movimentazione di suini in vincolo e previa autorizzazione dei Servizi veterinari degli stabilimenti di partenza e di destinazione nel rispetto delle seguenti condizioni:
 1. rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate da parte dello stabilimento di partenza;
 2. pre-notifica al Servizio veterinario competente sullo stabilimento di destinazione e verifica della disponibilità alla ricezione;
 3. esame clinico effettuato dal Servizio veterinario competente sullo stabilimento di partenza eseguito nelle 24h precedenti;
 4. rispetto delle prescrizioni di biosicurezza previste per i mezzi di trasporto.

Art. 5

1. La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è valida fino all'aggiornamento delle zone di restrizione II e I di cui all'allegato I del Reg (UE) 2023/594, relativamente alla Provincia di Reggio Calabria.

Art. 6

1. Con successivi provvedimenti, le misure saranno aggiornate e integrate in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica e delle indicazioni che perverranno dalle istituzioni nazionali e sovranazionali competenti.
2. La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle Province della Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali del SSR, ai comuni interessati ed all'ANCI per la comunicazione a tutti i Sindaci dei Comuni calabresi.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni.
4. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria e sul sito istituzionale della Giunta della Regione, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

IL Commissario ad Acta

Roberto Occhiuto

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI

ORDINANZA DEL COMMISSARIO AD ACTA

OGGETTO Misure di contenimento della Peste Suina Africana

PARERE DI LEGITTIMITA' E DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA


Il Direttore Generale del Dipartimento DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE

Iole Fantozzi

Data 19/05/2023

Regione Calabria
BSA 17 Maggio 2023



Legenda

- Suini BDN in buffer
- ✚ 001RC014
- ✚ Domestici positivi
- ✚ Selvatici positivi
- Buffer 3Km
- Buffer10Km
- Buffer_10Km

1:300 000

